



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Disciplinare Avvocati

dott. Antonio MANNA	Primo Presidente f.f.	
dott. Franco DE STEFANO	Presidente	
dott. Mauro DI MARZIO	Consigliere	
dott. Annalisa DI PAOLANTONIO	Consigliere	
dott. Enzo VINCENTI	Consigliere	RGN 9961/25
dott. Irene TRICOMI	Consigliere	Cron.
dott. Massimo FALABELLA	Consigliere	C.C. 23/09/2025
dott. Francesco FEDERICI	Consigliere rel.	
dott. Paolo PORRECA	Consigliere	

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto nel R.G. al n. 9961 del 2025, proposto da:

[REDACTED] cf. [REDACTED] rappresentato e  
difeso dall'avv. [REDACTED] -

Ricorrente

**CONTRO**

**PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE –  
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI FERMO –**

Intimati

Avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 67/2025, depositata  
il 22 marzo 2025 e notificata il 28 marzo 2025.

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Francesco Federici  
nell'adunanza camerale del 23 settembre 2025;

Numero di raccolta generale 32824/2025  
Data pubblicazione 16/12/2025

## FATTI DI CAUSA

1.-Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha accolto parzialmente il ricorso dell'avv. [REDACTED] avverso la decisione del 23 giugno 2023, assunta dal Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) di Fermo, che aveva irrogato al professionista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un anno e tre mesi.

2.-L'avv. [REDACTED] era stato sottoposto a procedimento disciplinare per i seguenti capi d'inculpazione:

«1 - Aver violato i doveri e le regole di condotta di cui agli artt. 2, 4, 9, 10, 11, 50 e 64 n. 2 CDF avendo utilizzato un documento falso (nella specie scrittura privata datata 28.01.1997 recante cognizione di debito da parte del sig. [REDACTED] dichiarata falsa con sentenza n. 676/2015 del Tribunale di Fermo) al fine di chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo (n. 240/06) nei confronti degli eredi del medesimo per compensi asseritamente maturati in ragione di attività di patrocinio ed assistenza prestata in favore del *de cuius*, persistendo nella resistenza in giudizio e quindi nell'utilizzo della detta scrittura privata, costituenti illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51 comma 1 L. 31.12.2012 n. 247 da individuarsi e determinarsi, quanto alla loro entità sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 CDF. Fatti accertati in [REDACTED] il 24.06.2015.

2 - Aver violato i doveri e le regole di condotta di cui agli artt. 2, 4, 9, 10, 11, 50 e 64 n. 2 CDF ponendo in essere un comportamento consistito nel sottrarsi dolosamente all'adempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza di cui al capo che precede e dalla successiva sentenza n. 392/16 del Tribunale di Fermo che revocava il decreto ingiuntivo citato, omettendo il pagamento delle spese processuali, compiendo atti simulati o comunque fraudolenti consistiti nel privarsi della propria quota parte del diritto di usufrutto su immobile censito al NCEU del comune di [REDACTED] al fg. 5, part. 551 sub 8 attraverso un negozio di donazione in favore dei propri figli [REDACTED] ed [REDACTED] con atto pubblico del 28.06.2016 al fine di sottrarre tale diritto alle pretese creditorie dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] (eredi di [REDACTED]) con ciò commettendo anche il reato di cui all'art. 388 comma 1 CP. Fatto accertato in [REDACTED] il 24.05.2015.

3 - Aver violato i doveri e le regole di condotta di cui agli artt. 9 nn. 1-2, 10, 50 nn. 1-2-3, 3 63 nn. 1-2, 64 nn. 1-2 CDF in relazione al comportamento consistito nell'effettuare all'Ufficiale Giudiziario incaricato di porre in esecuzione i titoli esecutivi di cui al capo che precede in data 04.03.2016, dichiarazione ex art. 494 CPC falsa, laddove oltre ad omettere la quota di usufrutto di cui al capo che precede, ometteva di riferire la piena proprietà dei veicoli targati rispettivamente: [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] nonché di partecipazioni societarie rappresentanti il 10% del capitale sociale delle seguenti società: Calzaturificio [REDACTED] srl, [REDACTED] srl, [REDACTED] srl, tutte correnti in [REDACTED] ([REDACTED] con ciò commettendo anche il reato di cui all'art. 388 comma 1 CP. Fatto accertato in fermo il 04.03.2016».

3.-Le contestazioni disciplinari traevano origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo, ottenuto dal Tribunale di Fermo - Sezione distaccata di Sant'Elpidio a mare - nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] eredi di [REDACTED] per compensi maturati per prestazioni professionali svolte in vari procedimenti penali. Il titolo del provvedimento monitorio era costituito da una scrittura privata ricognitiva di debito, sottoscritta dal [REDACTED] e datata 28 gennaio 1997.

3.1.-Il decreto ingiuntivo fu tuttavia opposto da [REDACTED] Il giudizio fu interrotto a seguito del decesso di parte opponente e dunque riassunto dai suoi eredi [REDACTED] e [REDACTED] i quali, oltre a ribadire le ragioni dell'opposizione, proposero querela di falso per abusivo riempimento -*contra pacta o absque pactis*- del foglio sottoscritto dal nonno, così come già preannunciato dalla loro genitrice.

Sospeso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il processo incidentale per querela si concluse con sentenza n. 676/2015, che riconobbe la falsità materiale del foglio sottoscritto in bianco dal [REDACTED] ma solo apparentemente riempito da quest'ultimo.

Riassunto il giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, nel quale il [REDACTED] insisteva nelle pretese creditorie in forza del documento falsificato, con sentenza n. 392/2016 il Tribunale di Fermo accolse l'opposizione.

3.2.-Nella fase successiva all'annullamento del decreto ingiuntivo il [REDACTED] ha resistito all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla RGN 9961/2025

condanna alla ripetizione delle spese processuali, ponendo in essere le condotte contestate con il secondo ed il terzo capo d'inculpazione.

4.-Il CDD avviò pertanto il procedimento disciplinare a carico del [REDACTED] [REDACTED] che, dopo alcuni rinvii - in attesa dell'esito del processo penale, nelle more incardinato nei confronti del professionista per falso- si concluse con il riconoscimento delle responsabilità disciplinari contestate e l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per un anno e tre mesi.

La decisione fu impugnata dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, che con sentenza depositata il 22 marzo 2025 ha accolto parzialmente il ricorso, assolvendo il professionista dal terzo capo d'inculpazione e riducendo la sanzione ad un anno di sospensione.

4.1.-Dalla motivazione della pronuncia disciplinare, ora al vaglio delle sezioni unite, si evince che il CNF ha inteso affrontare, come prima questione, l'eccepita decorrenza dei termini di prescrizione dell'esercizio dell'azione disciplinare.

Dopo aver riconosciuto la natura permanente e non istantanea degli illeciti contestati con il capo 1, e dopo aver affermato che il momento di cessazione della permanenza, al fine dell'inizio del decorso del termine di prescrizione, dovesse identificarsi nella cessazione dell'utilizzo del documento falso, ha ritenuto irrilevante stabilire se la permanenza fosse cessata con la conclusione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (e cioè il 21 gennaio 2017, tenendo conto che alla data della pronuncia -il 6 giugno 2016- occorreva aggiungere il termine lungo semestrale e la sospensione nel periodo feriale), oppure a partire dalla data di esecuzione dell'accordo conciliativo (30 marzo 2019, termine entro cui eseguire i pagamenti oggetto di transazione tra le parti in causa, per come ritenuto dal CDD).

In considerazione dei termini previsti dall'art. 56 dell'Ordinamento Professionale forense, *ex lege* n. 247/2012, oltre che del biennio di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale, il CNF ha ritenuto inutile verificare se maggiormente corretta l'una o l'altra data, perché comunque la prescrizione si sarebbe compiuta il 21 luglio 2026, dunque ben oltre la definizione del giudizio dinanzi al CNF medesimo. Ha

rilevato inoltre che anche al momento della decisione del CDD alcun termine di prescrizione era decorso.

Medesime sono state le conclusioni riguardo al secondo capo d'inculpazione, rispetto al quale la condotta perseguitabile aveva avuto inizio con la sentenza di condanna al pagamento delle spese e per responsabilità aggravata del 6 giugno 2016. Ha asserito che, se anche cessata la permanenza della condotta disciplinamente rilevante il 6 giugno 2017, la prescrizione non poteva dirsi compiuta.

4.2.-Quindi ha esaminato la prima delle questioni denunciate dalla difesa dell'inculpato, ossia la nullità del capo "1" d'inculpazione, che non avrebbe descritto in modo sufficiente il fatto integrante la violazione dell'art. 64 del codice deontologico, trattato unitariamente alla contestazione della violazione dell'art. 50. Secondo la prospettazione difensiva in tal modo sarebbe risultato compromesso il corretto ed efficace esercizio del diritto di difesa.

Il CNF ha respinto il motivo rilevando che l'inculpazione di cui al capo 1 era incentrata sulla condotta materiale di utilizzo dello scritto falso per l'ottenimento di un'ingiunzione di pagamento (art. 50 CDF). Pertanto, ancorché richiamato anche l'art. 64, punto 2, del codice deontologico, ciò non aveva impedito l'esatta percezione del fatto storicamente descritto e chiaramente enunciato, così da assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa. Inoltre, ha chiarito che ai fini della responsabilità disciplinare la condotta dell'inculpato deve essere unitariamente apprezzata, al di là della indicazione del canone deontologico violato, purché la condotta sia descritta con precisione, il che nel caso di specie risultava rispettato. Conseguentemente, doveva comunque escludersi la violazione del diritto di difesa.

4.3.-Ha successivamente esaminato la terza questione preliminare prospettata dal difensore del ricorrente, secondo cui la contestazione degli addebiti disciplinari formulati nel secondo e nel terzo capo d'inculpazione si sarebbe tradotta in una violazione del divieto del *ne bis in idem*. Questo perché la dichiarazione non veritiera resa all'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento (capo "3") non sarebbe stata altro che una modalità esecutiva della condotta contestata al capo "2".

Il CNF ha ritenuto che non vi fosse sovrapposizione di condotte tra i due capi d'inculpazione e che comunque -anticipando le conclusioni- sul capo "3" avrebbe dichiarato il non luogo alla condanna disciplinare per insussistenza dell'addebito.

4.4.-Infine, ha rigettato l'ultima eccezione preliminare sollevata dall'inculpato, ossia l'incidenza sul procedimento disciplinare dell'esito del processo penale, che era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per tardiva proposizione della querela. Sul punto ha rilevato come le due ipotesi fossero autonome e che comunque in sede penale mancasse qualunque pronuncia di merito.

5.-Nel merito il CNF, nel richiamare per *relationem* le argomentazioni della decisione del CDD, previo esame critico delle ragioni d'impugnazione, e previe le integrazioni e correzioni ritenute opportune rispetto alla prima pronuncia, ha ritenuto di confermare la decisione del CDD in ordine al primo e al secondo capo d'inculpazione; ha riformato il terzo, escludendo l'addebito; ha ridotto la sanzione.

5.1-Nel dettaglio, ha disatteso la censura con la quale la difesa del ricorrente aveva lamentato la mancata escusione dei testi richiesti, a conferma della propria buona fede nell'utilizzo dell'atto falso.

A tal fine ha valorizzato la particolarissima cautela che il [REDACTED] avrebbe dovuto adoperare nel ricorrere, in sede processuale, all'utilizzo di una scrittura ricognitiva di un proprio credito. Ha aggiunto l'irrilevanza, per l'intrinseca genericità, di una testimonianza sul tema, che si sarebbe tradotta in mere valutazioni. Ha anche rammentato la libertà dell'organo disciplinare nell'ammissione dei mezzi di prova, senza alcun meccanismo automatico di ingresso di mezzi istruttori a richiesta dell'inculpato. Ha peraltro affermato che la responsabilità disciplinare per la consapevolezza della falsità della scrittura, di cui l'inculpato si era processualmente avvalso, risultava, oltre che per le ragioni espresse dal CDD, anche dalla circostanza che l'atto ricognitivo recava una data precedente (28 gennaio 1997) a quelle in cui erano stati iscritti alcuni dei procedimenti penali che in essa si enumeravano, come peraltro già evidenziato nella sentenza relativa alla querela di falso emessa dal Tribunale di Fermo.

5.2.-Ha disatteso anche le censure indirizzate dalla difesa del ricorrente nei confronti del secondo capo d'inculpazione, avvertendo che, ai fini della RGN 9961/2025

violazione del canone deontologico previsto dall'art. 64, n. 2, era già sufficiente l'essersi sottratto all'adempimento delle obbligazioni patrimoniali consacrate in due sentenze, essendovi peraltro prova della disponibilità di redditi capaci di onorare i propri debiti, o comunque parte di essi, anziché sottrarsi per lungo tempo. Per il resto ha rinvia alle argomentazioni spese dalla decisione del CDD.

5.3.-Ha accolto invece le censure relative al terzo capo d'imputazione, sull'assunto dell'assenza di prova che all'atto della dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario l'inculpato avesse contezza del fatto di essere ancora formale intestatario del diritto di usufrutto su un bene, che già per convenzione di separazione doveva ritenersi trasferito ai figli -e peraltro di scarso valore-, così come non vi era prova che le vetture iscritte a suo nome presso il PRA fossero ancora circolanti ed esistenti al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, mentre le quote sociali non dichiarate afferivano effettivamente a società già fallite.

6.-Il ricorrente ha censurato la sentenza, affidandosi a tre motivi e chiedendo anche la sospensione del provvedimento inflittogli.

All'esito dell'adunanza camerale del 23 settembre 2025 il Collegio si è riservata la decisione nel termine di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1-.Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la «Prescrizione dell'illecito disciplinare - Errata applicazione della legge, art 56 L. 247/2012», relativamente alla individuazione del *dies a quo* del termine prescrizionale in relazione alla natura istantanea o permanente dell'illecito, consistente nella violazione del dovere di verità -mediante utilizzo di una scrittura privata falsa in un procedimento monitorio-, per il quale la decisione del CDD, ha individuato quale data il 18.01.2019 (data dell'accordo transattivo per il pagamento da parte dell'inculpato di quanto dovuto agli eredi del [REDACTED]

1.1.-Secondo il ricorrente, la permanenza dell'illecito sarebbe cessata con la sentenza che ha definito il giudizio che attestava la falsità del documento. Poiché detta sentenza (n. 676/2015) era stata pronunciata il 16 luglio 2015, e mai impugnata, tenendo conto di questa data, e pur calcolando il termine massimo di nove anni e sei mesi (sette anni e sei mesi ai sensi dell'art. 56 della l. n. 247/2012, più due anni di sospensione del RGN 9961/2025

procedimento per il processo penale, ai sensi dell'art. 54, comma 2, l.n. 247 cit.), la prescrizione si sarebbe compiuta nel gennaio 2025. A quella data il CNF non aveva ancora depositato né notificato la sentenza, notifica avvenuta il 28 marzo 2025.

Sarebbe di contro errata la prospettazione della sentenza impugnata, secondo la quale la cessazione della permanenza dell'illecito, anche volendo trascurare le determinazioni del CDD, come sopra richiamate, doveva individuarsi non già della sentenza emessa nel processo incidentale per querela di falso, ma nel passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, identificato quale momento sino al quale il [REDACTED] aveva insistito nell'utilizzo dell'atto di riconoscimento di debito, a supporto delle proprie pretese creditorie, atteso che nella prosecuzione del giudizio, pur dopo la decisione che di quel documento ne aveva attestato la falsificazione materiale, l'inculpato aveva continuato a fondare il suo preteso credito.

#### 1.2.-Il motivo è infondato.

È ormai consolidato l'orientamento interpretativo, reso dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consenso, secondo cui in materia disciplinare la contestazione di un illecito come permanente impone che la prescrizione decorra dalla cessazione della permanenza (*ex multis*, Sez. U, 29 maggio 2023, n. 14957; 29 marzo 2023, n. 8946; 2 febbraio 2015, n. 1822).

Nell'ipotesi di falsificazione di un atto, che, ai fini disciplinari, e a differenza della qualificazione nel sistema penale, è considerato un illecito permanente, si assume che la cessazione della permanenza coincida con la cessazione dell'utilizzo dell'atto (cfr. Sez. U, 3 novembre 2020, n. 24378; 10 settembre 2024, n. 285; 22 ottobre 2024, n. 27284). È pertanto a questo momento che occorre rivolgersi per calcolare il termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

1.2.1.-Ebbene, nell'asserire che la cessazione della permanenza ha coinciso con la sentenza che ha accertato la falsificazione dell'atto ricognitivo di debito, la difesa del ricorrente non si confronta con il ragionamento seguito dalla sentenza disciplinare, la quale ha evidenziato come, nonostante tale pronuncia, l'inculpato aveva «sino all'ultimo concluso per il rigetto dell'opposizione all'ingiunzione e, così, ovviamente, ha continuato ad

avvalersi in giudizio, cioè propriamente ad utilizzare, la falsa scrittura».

Questa è la ricostruzione dei fatti operata dal CNF -non sindacabile dalle sezioni unite - e pertanto è con questa ricostruzione fattuale che occorreva confrontarsi.

1.2.2.-Rispetto a tale ricostruzione le conseguenti valutazioni risultano corrette, poiché ai fini della cessazione della permanenza non assume rilievo l'acclarata falsità dell'atto, di cui anzi, nella prospettiva della stessa sentenza disciplinare, il [REDACTED] era ben consapevole sin dall'origine, ma la circostanza che il professionista abbia continuato a fare uso del documento sino alla definizione della causa principale, ossia quella di opposizione al decreto ingiuntivo.

È appena il caso di evidenziare come il giudizio principale scaturiva proprio da un decreto ingiuntivo, ottenuto dal [REDACTED] -sulla base di quell'atto falso- a titolo personale e non nell'esercizio di attività difensiva per conto di qualche cliente.

La difesa del ricorrente ha inteso assumere come momento di cessazione della permanenza della condotta illecita, consistita nell'utilizzo di quel falso, la consacrazione della falsità dell'atto in una pronuncia giurisdizionale.

Ma, secondo la ricostruzione operata in sentenza, ciò poteva, al più, segnare la sua eliminazione dalla realtà giuridica -quale titolo, o quale prova- ai fini del riconoscimento di un presunto credito nella causa in atto. Non poteva invece comportare la cessazione della permanenza dell'illecito, perché quella sentenza non aveva segnato la cessazione dell'utilizzo di quel documento da parte del [REDACTED]. Questi, infatti, in forza di esso ha insistito nelle sue pretese sino alla sua soccombenza processuale, cercando evidentemente in qualche modo di farne valere ancora gli effetti, per la quale cosa risulta anche condannato per responsabilità aggravata, ex art. 96, c.p.c.

1.2.3.-La permanenza dell'illecito, stando alla ricostruzione della sentenza, può ritenersi cessata solo con il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, intervenuta il 7 giugno 2016 (divenuta dunque definitiva il 9 gennaio 2017). Ne consegue che, tenendo conto del termine di sette anni e sei mesi applicabili ex art. 56 della l. n. 247/2012, oltre che del termine di sospensione del procedimento

ex art. 54 della medesima legge, al momento della pronuncia del CNF non era intervenuta alcuna prescrizione.

Numero di raccolta generale 32824/2025  
Data pubblicazione 16/12/2025

2.-Con il secondo motivo il ricorrente si duole della «Violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. – Vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e mancata assunzione delle prove dedotte».

La sentenza è censurata perché il CNF -prima ancora il CDD- avrebbe ignorato e respinto le richieste formulate dal ricorrente in punto di non consapevolezza della falsità del documento. In tal modo, all'inculpato non sarebbe stato concesso il diritto di interloquire sulla conoscenza della provenienza illecita dell'atto, così negando l'allegazione di talune produzioni documentali e rigettando le richieste di ammissione di prove dichiarative. Si assume che quella falsificazione non era facilmente riconoscibile, così che il ragionamento sillogistico del giudice disciplinare, secondo cui se quell'atto, falso, era stato posto a fondamento della richiesta di un provvedimento monitorio, di quella falsità il ricorrente ne era consapevole, era un ragionamento errato, una anomalia motivazionale.

2.1.-Le ragioni da cui è sorretto il motivo, qui sinteticamente riportate, sono infondate.

Innanzitutto, deve rammentarsi che consolidata giurisprudenza ha affermato che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese svilimento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è consentito a questo consesso sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (Sez. U, 31 luglio 2018, n. 20344; 2 dicembre 2016, n. 24647; 4 febbraio 2009, n. 2637).

2.2.-Ciò chiarito, e perimetrato l'ambito di indagine affidata al giudice di legittimità, le critiche indirizzate dall'inculpato alla sentenza non si confrontano neppure con il ragionamento da questa seguito proprio sulla mancata ammissione di alcune prove, e più in generale sulla valutazione della condotta del [REDACTED]

2.2.1.-Il CNF, in merito all'utilizzo in sede processuale, da parte di un avvocato, di un documento ricognitivo di debito per un credito personale -e dunque non per un credito di un terzo cliente-, falsificato materialmente mediante il riempimento, *absque pactis o contra pacta*, di un foglio in bianco solo sottoscritto dal presunto debitore, ha ritenuto irrilevante l'assunzione di testi che, chiamati a deporre sulla buona fede dell'inculpato, avrebbero potuto solo esprimere valutazioni personali e non riferire su fatti oggettivi; ha rammentato la discrezionalità dell'organo disciplinare nell'ammissione e valutazione dei mezzi di prova; ha rammentato come nel caso specifico il [REDACTED]

[REDACTED] avrebbe dovuto adoperare il massimo della cautela nell'utilizzo in sede processuale, a suo personale interesse, di una scrittura ricognitiva di un proprio credito; ha valorizzato alcuni elementi obiettivi, emersi anche nel processo per querela di falso, e tra essi la circostanza che l'atto ricognitivo recava una data precedente (28 gennaio 1997) a quelle in cui erano stati iscritti alcuni dei procedimenti penali che in essa erano enumerati; ha richiamato il contenuto della decisione del CDD.

2.2.2.-Alla luce della motivazione, e comunque nei limiti del giudizio affidato alle sezioni unite in tema di impugnazione di sentenze disciplinari per violazione al codice deontologico forense, nessuna delle critiche sviluppate con il secondo motivo può trovare dunque accoglimento.

3.-Le ragioni di rigetto del secondo motivo vanno ribadite anche per il terzo, con cui il ricorrente, in riferimento al secondo capo d'inculpazione, lamenta la «violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. – vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e mancata assunzione delle prove dedotte – carente motivazione in relazione alla responsabilità dell'inculpato». Il richiamo all'illecito contemplato dall'art. 64, comma 2, del codice deontologico, che richiede modalità o gravità della condotta del professionista, tali da compromettere la dignità della professione e

l'affidamento dei terzi, sarebbe stato privo di ogni utile riferimento e specificazione.

3.1.- Anche in tal caso le critiche non si confrontano con la motivazione della sentenza, che sul punto, richiamando la decisione del CDD, ha affermato «che l'illecito in questione è rinvenibile già nello stesso fatto che l'inculpato non abbia adempiuto agli obblighi scaturenti dalle due sentenze (facendolo solo a distanza di anni e ben dopo l'esecuzione coattiva e l'avvio del procedimento disciplinare) attingendo ai significativi redditi della sua attività [...] Persiste la condotta di rilievo deontologico per non avere l'inculpato, per così lungo tempo, fatto prontezza alcuna, neanche col versamento di un significativo acconto qualora le sue condizioni economiche non consentivano di più, di soddisfare l'obbligazione che su di lui incombeva. [...]».

3.1.1.-Non ha poi pregio lamentare un'intrinseca contraddittorietà della sentenza, che, nell'assolvere il [REDACTED] dal terzo capo d'inculpazione, avrebbe così mostrato di "spacchettare" l'illecito, perché o tutte o nessuna delle condotte potevano essere ritenute rappresentative della intenzionale volontà di non adempiere.

Si tratta, con evidenza, di una critica che non tiene conto che un fatto è il non aver pagato il dovuto, dopo un lungo processo per pretese creditorie fondate su un atto dichiarato falso, altro è che all'Ufficiale Giudiziario, incaricato di porre in esecuzione i titoli esecutivi, il ricorrente non abbia dichiarato la proprietà di autovetture e di partecipazioni azionarie.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la mancata «applicazione dell'art. 22, comma 2, CDF», per minore gravità dell'illecito. Lamenta il ricorrente che non si sia tenuto conto della «mancanza di ulteriori procedimenti disciplinari promossi nei confronti dell'inculpato nonché la effettiva natura della trasgressione che non può essere considerata particolarmente grave in considerazione delle argomentazioni addotte nel ricorso difensivo considerato anche il mancato accertamento da parte del CDD della effettiva conoscenza da parte dell'inculpato della "falsità" della scrittura privata».

4.1.- Il motivo è infondato: come correttamente affermato nella sentenza impugnata «[...], la condotta dell'inculpato non può certo considerarsi come di minore gravità ai sensi del c. 3 dell'art. 22 del CDF RGN 9961/2025

connotandosi, invece, per la particolare insidiosità e per il deliberato,  
perdurante spregio del fondamentale principio di lealtà e correttezza che  
deve ispirare innanzitutto i rapporti col cliente.».

4.1.1.- Tenendo conto delle contestazioni disciplinari elevate a carico del ricorrente e dell'accertata violazione di fondamentali doveri professionali, non emerge alcuna irragionevolezza nella motivazione della sanzione irrogata, peraltro già ridotta per effetto dell'esclusione di uno degli originari capi d'incriminazione.

Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo il COA di Fermo svolto attività difensiva.

L'esito negativo del giudizio assorbe l'istanza con la quale il ricorrente aveva chiesto la sospensione del provvedimento inflittogli.

#### **P.Q.M.**

La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 settembre 2025

Il Primo Presidente f.f.

Antonio MANNA